

**UFFICIO DEL DIFENSORE REGIONALE, GARANTE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA DELLA
LOMBARDIA, GARANTE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO**

Avviso pubblico per la selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Lombardia ex articolo 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»

PREMESSE

La Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in forza della legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)», all'articolo 3 dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore debba essere una considerazione preminente, e impegna gli Stati aderenti ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, adottando tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, sancisce anch'essa il principio dell'interesse superiore del minore.

La Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, si propone, tra l'altro di tutelare le persone che non sono in condizione di esprimere il consenso.

La legge 12 luglio 2011, n. 112, ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

La legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 «Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza», al comma 1 dell'articolo 3 assegna al Garante il compito di promuovere, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», all'articolo 11 «Elenco dei tutori volontari» prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari «a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di *Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili*

ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni».

Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 *"Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"*, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, prevede che il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati siano adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 *"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 220/2017, prevede che qualora la domanda di protezione internazionale sia presentata da un minore non accompagnato il Tribunale per i Minorenni apra la tutela e nomini un tutore.

Il regolamento regionale 7 luglio 2015, n. 5, disciplina le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 6/2009.

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e un Modulo formativo.

In base alle predette Linee guida, per *"minore non accompagnato"* si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 220/2017, e per *"tutore volontario"* si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità.

In data 19 novembre 2021 il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per gli adempimenti normativi di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 (Prot. n. 0012320 del 26 novembre 2021).

Il tutore volontario incarna un'idea di tutela legale espressione di quella che viene definita genitorialità sociale e di cittadinanza attiva: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma attento altresì alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi, anche in una prospettiva multiculturale.

Il tutore volontario deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter espletare la sua funzione.

Articolo 1

Indizione della procedura di selezione di tutori volontari -

Funzioni del tutore e requisiti richiesti

1. È indetta una procedura di selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Lombardia ex articolo 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati».
2. Il tutore volontario è una persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore straniero non accompagnato (MSNA), che:
 - a) svolge il compito di rappresentanza legale assegnato ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;
 - b) persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
 - c) promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
 - d) vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
 - e) vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
 - f) amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età;
 - g) attende allo svolgimento di ogni attività anche di natura amministrativa o sanitaria per favorire il miglior inserimento del Minore nel territorio.
3. L'aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;

- b) residenza anagrafica o domicilio documentato in un comune della Regione Lombardia;
 - c) almeno venticinque anni di età;
 - d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o diploma di Laurea;
 - e) godimento dei diritti civili e politici;
 - f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - g) assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 350 del codice civile. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - deve avere una «ineccepibile condotta», ossia idonea sotto il profilo morale;
 - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.
4. Il candidato dovrà indicare fino a tre province della Lombardia, rientranti nella competenza territoriale o del Tribunale per i minorenni di Milano o del Tribunale per i minorenni di Brescia, in cui è disponibile a esercitare la funzione di tutore volontario.
5. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere lingue straniere o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
6. I requisiti di cui al comma 3 si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nominati per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari, sempre che abbiano svolto positivamente il proprio ruolo.
7. La funzione di tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto a titoli né a rimborsi né a compensi di sorta, così come disposto all'articolo 379, comma primo, del Codice Civile.

Articolo 2

Modalità di presentazione della domanda e procedura selettiva

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, compilata sulla base del facsimile di cui all'Allegato 1, deve essere presentata all'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia - Consiglio regionale della Lombardia - Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 Milano, con una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it
 - raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla busta ovvero nell'oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: **«Domanda Selezione tutori volontari MSNA»**.

2. Alla domanda, datata e firmata, deve essere necessariamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione della domanda con firma elettronica digitale non occorre allegare la copia del documento di identità.
3. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante il possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi di cui al comma 5 dell'articolo 1.
4. Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Telefono 02/6748.6290 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure tramite e-mail:

garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

Articolo 3

Fasi della procedura di selezione e formazione

1. La procedura di selezione e formazione si svolge attraverso le seguenti fasi:
 - a) istruttoria delle candidature da parte dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) colloquio volto all'individuazione delle peculiarità relazionali e motivazionali del candidato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
 - c) percorso formativo;
 - d) approvazione delle candidature da parte della Commissione di cui all'articolo 4 sulla base di quanto disposto alle lettere a), b) e c);
 - e) trasmissione dei nominativi ai Tribunali per i Minorenni.

Articolo 4

Commissione per la selezione dei tutori volontari

1. La procedura di selezione dei tutori volontari è affidata a una Commissione composta:
 - a) dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con funzione di Presidente;
 - b) da due o più componenti esterni individuati dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia.

Articolo 5

Integrazione della domanda

1. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, che potrà integrarla o regolarizzarla entro 15 giorni.

Articolo 6

Assenza di requisiti

Non sarà ammesso alla formazione il candidato per il quale non sussistano i requisiti elencati all'articolo 1 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti a integrazione della domanda.

Articolo 7

Esame delle domande

1. Le candidature saranno istruite entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 8

Colloquio

1. I candidati per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), svolgono un colloquio con la Commissione teso a valutare le attitudini e le capacità rispetto alla funzione da svolgere.
2. Possono accedere ai corsi di formazione solo i candidati che abbiano svolto positivamente il colloquio.

Articolo 9

Formazione

1. Il candidato che abbia superato le fasi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), viene ammesso alla formazione, secondo le «Linee Guida» e il Modulo formativo approvati dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale. Scopo della formazione

è aiutare il tutore volontario ad acquisire strumenti culturali e conoscitivi adeguati per adempiere ai suoi doveri con responsabilità.

2. La formazione dei tutori volontari proseguirà con percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi o di approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse. Tali incontri potranno avere una declinazione provinciale e contribuiranno al rafforzamento della rete locale dei tutori.
3. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è obbligatoria e gratuita.
4. La data, la durata, le modalità di svolgimento e l'oggetto del corso saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.
5. La formazione sarà organizzata in orari e con modalità anche da remoto.
6. L'esito del corso di formazione è notificato agli interessati tramite comunicazione elettronica.

Art. 10

Valutazione del processo formativo

1. Per verificare l'acquisizione delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, al termine del percorso di formazione di base ciascun candidato dovrà sostenere un test di valutazione finale.

Art. 11

Validazione della formazione svolta in altre regioni

1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

Art. 12

Trasmissione dei nominativi dei cittadini idonei ai Tribunali per i minorenni

1. Nel caso di esito positivo della formazione, l'aspirante tutore dovrà confermare la propria disponibilità a esercitare il ruolo di tutore.
2. L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza trasmette per via telematica al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente i nominativi dei candidati che

avranno completato con successo la formazione obbligatoria e avranno confermato la loro disponibilità, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.

Articolo 13

Supporto, accompagnamento e monitoraggio dei nominati tutori volontari

1. Per i candidati nominati tutori volontari verrà predisposto un sistema di supporto e aggiornamento continuo.
2. Il Garante, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, può sottoporre a rivalutazione periodica i requisiti e l'idoneità di tutori volontari iscritti all'Albo.

Articolo 14

Promozione

1. Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul BURL, sulle pagine web del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadini. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

Articolo 15

Riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tutori volontari saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività connesse al ruolo di tutore volontario, nonché per gli adempimenti prescritti da espresse disposizioni di legge, in particolare quelli conseguenti all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Il presente avviso ha una durata di diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sostituisce integralmente, a tutti gli effetti giuridici, l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 29 del 19 luglio 2017.